ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Pisa - Settore Supporto tecnico

Via Vittorio Veneto, 27 - 56100 - Pisa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PI.01.11.28/4.97** del **17/01/2024** a mezzo: PEC/mail

alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it
marcello.bessi@regione.toscana.it

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità progetto di modifica dell'esistente impianto di discarica di Bulera (PI) "Richiesta di deroga ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 6 del D.Lgs. 121/2020", Comune di Pomarance (PI). Proponente: SCL Ambiente S.r.l

Premessa

In relazione alla Vs.richiesta di contributo tecnico istruttorio (ns.prot.n.93992 del 12/12/2023) sul progetto di modifica avente ad oggetto deroga di cui all'art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 (in particolare per quanto previsto al comma 1, lett. c-bis del medesimo articolo), in considerazione della presunta idoneità della discarica ad accettare rifiuti il cui eluato rispetti il doppio dei valori limite delle concentrazioni di sostanze previste alla Tabella 6 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 si comunica quanto segue.

La Ditta risulta in possesso Autorizzazione Integrata Ambientale con il procedimento conclusosi con DGR n. 128 del 12/02/2018 recante la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi dell'allora vigente art. 26 del D.Lgs. 152/2006. Il progetto di modifica presentato ricade al punto n. 8, lettera t), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero: "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)*" e come tale rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della L.R.10/2010.

Valutazione documentazione

La documentazione valutata consiste nello Studio preliminare Ambientale contenente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con il fine di dimostrare che la richiesta di deroga ai limiti di accettabilità indicati dalla tab. 6 - D.lgs. 121/2020 non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente diversi da quelli già valutati e che di conseguenza non dovrà essere sottoposta a procedura di VIA. Allo studio sono allegati anche un report dei monitoraggi effettuati nel 2022 e la relazione annuale.

AOOGRT / AD Prot. 0034346 Data 22/01/2024 ore 08:12 Classifica P.140.010.

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo
www.arpat.toscana.it/soddisfazione

Dalla documentazione trasmessa dal proponente risulta che la modifica riguarda la richiesta di deroga di cui all'art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 (in particolare per quanto previsto al comma 1, lett. c-bis del medesimo articolo), in considerazione della presunta idoneità della discarica ad accettare rifiuti il cui eluato rispetti il doppio dei valori limite delle concentrazioni di sostanze previste alla Tabella 6 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/2003. Non vengono invece richieste variazioni in merito al quantitativo, né tanto meno della tipologia dei CER dei rifiuti ammissibili in discarica.

Dall'esame della documentazione si evince che la Ditta, attraverso l'impiego dello strumento di calcolo "Leach8" versione 2.0, esegue una procedura di modellizzazione delle concentrazioni ammissibili degli eluati valutandone i criteri di ammissibilità in funzione della tipologia di discarica. Nell'utilizzo di tale modello la Ditta considera le caratteristiche costruttive dell'impianto nonché tutte le principali informazioni di carattere geologico, idrogeologico e geochimico relativamente al contesto locale, in rapporto agli eluati della discarica in fase di coltivazione. La richiesta di deroga, motivata anche in funzione del contesto territoriale specifico in cui si inserisce la discarica Bulera, è limitata ai parametri inorganici secondo quanto previsto dalla normativa. In aggiunta, nell'implementazione del modello, non viene considerata (creando così uno scenario virtuale peggiorativo) la presenza di una discarica sottostante su cui, pur se separata idraulicamente, è stato autorizzato lo sviluppo dei nuovi conferimenti. Pertanto, viene presa in esame nel modello la situazione in cui i rifiuti conferiti vengono depositati direttamente su un terreno argilloso e non su un ammasso di rifiuti spesso alcune decine di metri.

Tenendo presente che per l'ottenimento di deroghe a valori limite per parametri specifici fissati agli articoli 7-quater, 7-quinquies, 7-septies e 7-opties del D.lgs. n.36 del 2003 è necessario che venga effettuata una valutazione di rischio come fissato dall'Allegato 7, e che tale valutazione non si deve limitare alla mera applicazione di modelli per la valutazione degli impatti sui recettori ma necessita di un'analisi tecnica più approfondita, sono stati trasmessi ulteriori documenti ed in particolare lo Studio Preliminare Ambientale e verifica di assoggettabilità che ha esaminato i seguenti aspetti:

- idoneità del sito;
- idoneità dei presidi ambientali della discarica;
- idoneità delle modalità gestionali della discarica.

Tutti questi aspetti, supportati dai risultati dei campionamenti effettuati in base al PMeC approvato, denotano una situazione di criticità diffusa associata a fenomeni geogenici caratteristici della zona. Le uniche situazioni di impatto associabili alla presenza della discarica sono risultate connesse alla gestione delle acque meteoriche dilavanti provenienti dalla vasca di stoccaggio del percolato e dal piazzale antistante di carico dei percolati per il trasferimento agli impianti di trattamento esterno. In concomitanza con eventi meteorici significativi si originavano rilasci di acque contaminate da percolato nel ramo destro del Rio Bulera, affluente di sinistra del torrente Possera. Tutti gli interventi di ripristino delle condizioni di assenza di rilascio di AMDC sono risultate non risolutive. Solo con la dismissione della vasca di stoccaggio dei percolati, sostituita di recente dalle nuove vasche realizzate all'interno del lotto α della discarica e la demolizione della vecchia vasca e delle infrastrutture associate sarà possibile confermare l'interruzione degli impatti sulle

AOOGRT / AD Prot. 0034346 Data 22/01/2024 ore 08:12 Classifica P.140.010.

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it

acque superficiali indotti dalla gestione delle AMDC e dei percolati. Al fine di poter confermare tale ipotesi risulta necessario fornire la seguente documentazione:

- Relazione sul completamento, attivazione e funzionalità delle nuove vasche di stoccaggio dei percolati;
- Relazione sulle modalità di gestione delle AMDC e AMDNC nei nuovi piazzali di carico dei percolati destinati allo smaltimento verso impianti esterni;
- Relazione sulle modalità di trasferimento dei percolati verso i mezzi di trasporto e misure di prevenzione di perdite e sversamenti;
- Relazione di smantellamento e smaltimento della vecchia struttura di stoccaggio dei percolati e delle strutture di drenaggio attinenti.

Una volta verificate tali condizioni si ritengono sufficientemente indagati e monitorati tutti gli impatti connessi alla gestione della discarica minimizzando i rischi per la salute e per l'ambiente indotti dalla realizzazione delle vasche di smaltimento definitivo dei rifiuti.

Considerazioni conclusive

Gli elaborati valutati rispondono esaurientemente a quanto previsto dalla normativa riguardo alla valutazione di rischio nei riguardi delle emissioni della discarica e per tale motivo **si ritiene di poter rilasciare parere positivo all'esclusione da procedimento di VIA** in considerazione della presunta idoneità della discarica ad accettare rifiuti il cui eluato rispetti il doppio dei valori limite delle concentrazioni di sostanze previste alla Tabella 6b dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/2003. È anche vero che tale procedura risulta evidentemente a carattere straordinario e dovrebbe essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenziasse l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità individuati dalla norma anche a seguito di un eventuale trattamento dei rifiuti in questione. Il Dlgs 36/03 infatti stabilisce all'art.7, comma 1 che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento e che tale disposizione può essere disattesa solo nel caso di rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile o nel caso di rifiuti il cui trattamento non contribuisce allo smaltimento in condizioni di sicurezza, riducendo la quantità di rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, o non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Risulta evidente che una richiesta di autorizzazione in deroga deve necessariamente contenere, oltre ad una adeguata valutazione del rischio, tutta la documentazione utile alla valutazione della deroga stessa ed in particolare dovrebbero essere fornite precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sulla capacità biodegradativa e di produzione di biogas, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da collocare in discarica. La sola indicazione del codice CER non è sufficiente a consentire una valutazione del possibile comportamento del rifiuto all'interno del corpo discarica e di giustificarne la richiesta di deroga.

A tal proposito, ritenendo che non siano state adeguatamente indagate le caratteristiche dei rifiuti per cui si chiede deroga ed il loro comportamento nel lungo periodo, prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere valutate le caratteristiche dei rifiuti oggetto della richiesta descrivendone i trattamenti a cui sono stati soggetti e le motivazioni tecniche del mancato raggiungimento dei limiti di norma. Tale documentazione, insieme alle relazioni precedentemente

AOOGRT / AD Prot. 0034346 Data 22/01/2024 ore 08:12 Classifica P.140.010.

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it

citate sullo smantellamento della vecchia vasca dei percolati e sua sostituzione con la nuova vasca, dovrà essere valutata prima del rilascio dell'autorizzazione finale.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Il responsabile del Settore Supporto Tecnico

Dr Fabrizio Franceschini[1]

AOOGRT / AD Prot. 0034346 Data 22/01/2024 ore 08:12 Classifica P.140.010.

[1]Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it